

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANTONIO BLANDINI

Seduta del 19/05/2020

FATTO

I ricorrenti riferiscono di essere titolari di un buono fruttifero postale (BFP) - emesso in data 30.07.1986 del valore di £ 500.000 - su cui risultano apposti due timbri: uno sulla parte anteriore con la dicitura "serie P" e l'altro, sul retro, recante la misura dei tassi suddivisi per scaglioni dal 1° al 20° anno successivo all'emissione, sovrapposto alla griglia originaria dei rendimenti, riferiti alla serie "Q/P" mentre non risulta alcuna modifica dei rendimenti da riconoscere per il periodo successivo (dal 21° al 30° anno successivo all'emissione): "ulteriori £ 129.075 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 Dicembre del 30° anno successivo a quello di emissione". Rappresentano, altresì, che in sede di rimborso hanno riscosso un importo minore rispetto a quello spettante - in applicazione delle condizioni economiche riportate sul titolo - per una differenza di € 1.911,68.

Precisano, inoltre, che secondo l'art. 173 del D.P.R. n.156/1973 "gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni" e solo in caso di tassi modificativi dopo l'emissione la tabella riportata a tergo degli stessi "è integrata con quella messa a disposizione dei titolari presso gli uffici postali" mentre il buono in esame - emesso dopo l'entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986 - non presenta le variazioni riferite al periodo dal 21° al 30° anno successivo all'emissione.

L'orientamento dell'Arbitro per il calcolo dei rendimenti riferiti a tale periodo - in linea con i principi espressi dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 13979/2007 - è nel senso di tutelare il legittimo affidamento dei sottoscrittori sulla validità delle condizioni economiche risultanti dal titolo.

L'intermediario, dal suo canto, costituitosi precisa che il buono in esame appartiene a tutti gli effetti alla serie "Q" istituita con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 28.6.1986; la tabella dei rendimenti, allegata al decreto indicava i saggi di interesse e le relative somme oggetto di rimborso con interesse composto fino al 20° anno (8%, 9%, 10,5% e 12%) e con interesse semplice dal 21° anno sino al 30° anno (12%).

Il rendimento della serie in esame, in particolare, è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno. Il citato Decreto, inoltre, all'art. 5 ha previsto la possibilità di emettere i buoni della nuova serie utilizzando i moduli della precedente serie "P"- scelta che rifletteva le esigenze finanziarie del Paese- sui cui venivano indicati mediante l'apposizione di timbri sul fronte e sul retro i nuovi tassi di interesse e non anche l'importo da corrispondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato in quanto rapportato al massimo raggiunto e, cioè, per i buoni in esame, al tasso del 12% (e non al 15% come previsto per la serie "P" non più in emissione).

In linea con tale previsione, il titolo oggetto di ricorso appartiene alla serie "Q" ed è stato rilasciato, utilizzando il modulo della precedente serie (P) e presenta due timbri: uno sul fronte del titolo al fine di indicare in modo chiaro ed univoco la corretta serie di appartenenza, senza alcuna possibilità di fraintendimento, di dubbio o di affidamento incolpevole e l'altro sul retro, in modo altrettanto chiaro ed univoco recante i nuovi tassi degli interessi applicati, corrispondenti alla serie in emissione.

La resistente, inoltre, ritiene di aver agito conformemente alle disposizioni del decreto di emissione avendo rilasciato i buoni postali fruttiferi utilizzando i moduli della precedente serie P, apponendovi i timbri come evidenziato, e alla presentazione per il rimborso ha riconosciuto esattamente quanto stabilito dal D.M. sopra riportato ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate.

Rappresenta, inoltre, che la correttezza del suo comportamento è stata riconosciuta dal Ministero dell'economia e delle finanze (nota del 15.2.2018 prot. N. DT 12768) e dai giudici di merito (e allega diverse sentenze in tal senso) e in linea con i principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione a SS.UU. con la sentenza n. 3963/19, il titolare del buono appartenente alla serie "Q/P" avrebbe dovuto - e, comunque, potuto - conoscere la disciplina dettata dal D.M. 13.6.1986 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale).

Sarebbe pertanto, infondata la domanda del ricorrente, volta ad ottenere il rimborso dei buoni postali fruttiferi, relativamente alla terza decade di durata, secondo la stampigliatura originaria riferita alla serie "P", e cioè ad una serie differente da quella dei buoni sottoscritti (che sono della serie "Q") poiché tutte le originarie indicazioni dei rendimenti stampati sul retro del Buono (per la serie "P") sono state sostituite dai nuovi rendimenti relativi alla serie "Q", in esecuzione di quanto prescritto dal decreto di emissione della nuova serie Q.

La convenuta fa presente che le numerose decisioni dell'ABF nel riconoscere il diritto del ricorrente al rimborso dei titoli secondo le indicazioni presenti sul titolo per il periodo dal 21° al 30° anno dall'emissione, non hanno considerato quanto previsto dal D.M. 13.6.1986 in merito alle informazioni da riportare sui "vecchi" moduli dei buoni della serie "P" e, in particolare, la differenza tra la nozione di tasso di interesse e quella di valore di rimborso puntuale (dato dalle somme complessivamente dovute per "capitale ed interessi") che risulta determinante ai fini della corretta lettura della tabella riportata sui citati buoni. Il D.M. 13.6.1986 stabilisce che sul modulo della serie "P" venga apposto un timbro che riporti "i

nuovi tassi” e non anche i nuovi importi da rimborsare (art. 5 del D.M); il legislatore stesso, nel momento in cui ha autorizzato l'utilizzo dei moduli relativi alla precedente serie “P” per il rilascio di buoni della nuova serie in emissione ha evidentemente ritenuto idonea la sopra descritta modalità di aggiornamento proprio in considerazione del fatto che nulla veniva modificato in ordine alla modalità di calcolo delle somme dovute per l'intera durata del buono stesso, da calcolarsi sulla base dei nuovi tassi stabiliti per la serie “Q” e applicandosi per l'ultimo decennio di durata il “massimo interesse raggiunto” dal buono.

Precisa, altresì, che non sarebbe applicabile il principio del legittimo affidamento- espresso dalla Suprema Corte nella sentenza n. 13979/07- sulle condizioni presenti sul titolo per diverse ragioni. In primo luogo le tabelle originariamente stampate sui titoli appartenenti alla precedente serie “P” e quelle presenti nel D.M. 13.6.1986 si compongono di due sezioni ben distinte: la prima sulla sinistra, nella quale vengono indicati i (quattro) tassi di interesse da applicare all'intero periodo trentennale di durata del buono; la seconda, nella quale sono riportate “le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi”, non sono espresse in misura percentuale ma in valori assoluti. In tal senso appare inequivocabile quanto disposto dall'art. 4 del D.M. 13.6.1986 che distingue esplicitamente i saggi di interesse espressi in misura percentuale, di cui al primo comma, dalle somme dovute al cliente all'atto del rimborso dei buoni, di cui al secondo comma.

La fattispecie all'attenzione della Suprema Corte, poi, riguardava l'analisi di un buono che, per errore imputabile all'operatore postale, riportava tassi di una serie non più in vigore, perché superata da altra serie. Nel caso in esame, invece, si è presenza di buoni postali fruttiferi in vigore sui quali è stata apposto, sul fronte, un timbro recante l'indicazione della nuova serie di buoni e, sul retro, altro timbro recante i nuovi tassi, sostitutivo di tutta la disciplina originariamente stampata su quel buono.

Al riguardo ritiene necessario evidenziare il costante orientamento della Suprema Corte (Cass. SS. UU. n. 3963/19, Cass. SS. UU n. 13979/2007, Cass. n. 27809/2005) secondo cui i buoni postali fruttiferi non sono titoli di credito, ma sono titoli di legittimazione ex art. 2002 c.c. Ne consegue pertanto che ai buoni postali fruttiferi non si applicano i principi dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità, tipici, invece, dei titoli di credito. La recente posizione della Suprema Corte di Cassazione (v. sent. n. 3963/2019), inoltre, è nel senso di ritenere che- in applicazione del D.P.R. n. 156/1973- la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle modifiche intervenute mediante decreti ministeriali e relativi ai tassi di interesse è sufficiente a far presumere la conoscenza da parte del sottoscrittore, così come condiviso anche dalla decisione assunta dal Collegio di Coordinamento nella seduta del 2.10.2019 in cui si legge che i buoni hanno “...la sola funzione di identificare l'avente diritto alla prestazione (confronta Cass. Sez. Un. 11 febbraio 2019 n. 3963)...senza incorporare alcun diritto cartolare...” con la conseguente assenza di rilievo della “letteralità” rispetto ai titoli di credito. In quanto meri titoli di legittimazione, prevalgono sul loro tenore letterale le determinazioni ministeriali in tema di interessi il cui carattere di imperio è ormai indubbio (cfr. art. 1339 c.c.; così Cass. SS.UU. n. 3963/2019; Cass. SS.UU. n.13979/2007 e Cass. n. 27809/2005). A ciò si aggiunga che all'epoca dei fatti non era in vigore la normativa della trasparenza né bancaria né finanziaria (così Cass. SS.UU. n. 3963/2019; Tribunale di Milano n. 10105 del 7.11.2019). Richiama a sostegno delle sue argomentazioni decisioni dell'Arbitro e sentenze della giurisprudenza di merito (la più recente Corte di Appello n. 435/2020) e di legittimità, che risultano anche allegate alle controdeduzioni.

I ricorrenti ribadiscono che sul titolo in esame non risultano sovrascritture riferite al decennio dal 21° al 30° anno successivo all'emissione e secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito (tra cui la sentenza del Tribunale di Milano n.

91/2020, allegata alle repliche) devono essere applicate per tale periodo le condizioni economiche risultanti dalla stampigliatura originaria.

DIRITTO

La questione all'esame del Collegio concerne l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di un buono fruttifero postale, appartenente alle serie "Q/P", emesso il 30.07.1986 e, dunque, successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986.

Il ricorrente, in particolare, contesta l'importo riconosciuto dall'intermediario in sede di rimborso del titolo e ritiene di aver diritto ad una differenza (che quantifica e pone pari a € 1.911,68) derivante dall'erroneo conteggio dei rendimenti relativi al periodo compreso tra il 21° anno ed il 30° anno successivo a quello di emissione.

Il titolo in esame appartiene alla tipologia di buoni per i quali sono stati utilizzati i moduli cartacei della "serie P" e sui quali è stato apposto il timbro recante la dicitura "SERIE Q/P", ai sensi dell'art. 5 del D.M. del giugno 1986: "...Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".

Il buono, inoltre, presenta sulla parte anteriore un timbro con la dicitura "Serie Q/P" mentre sulla parte posteriore risulta apposto un altro timbro recante i tassi di interesse fino al 20° anno.

Non si rinvenivano sovrascritture relativamente alla disciplina dei tassi di interesse con riferimento al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno. Per tale periodo, invece, secondo l'intermediario resistente si applicano le disposizioni previste nella tabella allegata al D.M. che prevede l'applicazione del "rendimento massimo raggiunto" (pari al 12%) anche per ogni successivo bimestre maturato a decorrere dal ventesimo anno dall'emissione del buono sino al trentesimo anno. Ritiene pertanto, infondata la domanda del ricorrente, volta ad ottenere il rimborso dei buoni postali fruttiferi, relativamente alla terza decade di durata, secondo la stampigliatura originaria riferita alla serie "P", e cioè ad una serie differente da quella dei buoni sottoscritti (serie "Q") poiché tutte le originarie indicazioni dei rendimenti stampati sul retro del Buono (per la serie "P") sono state sostituite dai nuovi rendimenti relativi alla serie "Q", in esecuzione di quanto prescritto dal decreto di emissione della nuova serie.

Ciò premesso si segnala che con riferimento alla corretta modalità di calcolo dei rendimenti per i buoni (come quello in esame) confezionati su moduli della serie P ma appartenenti alla serie Q, il Collegio di Coordinamento nella decisione n. 6142/20 - richiamato il consolidato orientamento dell'Arbitro che a tutela dell'affidamento del sottoscrittore su quanto concordato all'atto dell'emissione, reputa applicabile il rendimento presente (espresso in valore assoluto) sul titolo anche per il periodo dal 21° al 30° anno e in applicazione del quale si è venuto a creare un "BFP ibrido" con rendimenti tipici della serie "Q" (dunque in regime di interessi composti), quanto ai primi venti anni, ma con un rendimento previsto per la serie "P" (in regime di capitalizzazione semplice) quanto ai successivi dieci anni - ha affermato che "...In quest'ottica, secondo cui la determinazione dei rendimenti dei buoni fruttiferi postali è vicenda comunque attratta alla sfera del rapporto negoziale in essere tra emittente e sottoscrittore (ambito nel quale operano anche gli strumenti integrativi di cui agli artt. 1339 e 1374 c.c.), diviene del tutto irrilevante la circostanza che nel corso della durata dell'investimento vengano ad alternarsi due criteri

di determinazione degli interessi tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie Q per i primi venti anni e quello in regime di capitalizzazione semplice della serie P per l'ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo "ibrido". Siffatta alternanza, comunque fondata sulla regolazione negoziale riferibile al rapporto, non risulta, invero, impedita da norme di legge; tanto meno appare stravagante o "aberrante" alla luce delle innumerevoli tecniche impiegate al riguardo nella prassi, con riguardo a strumenti che documentano contratti con funzione di investimento" ed espresso i seguenti principi di diritto:

A) "Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli

B) L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto.

Peraltro, il buono in esame è esente dall'applicazione della ritenuta fiscale essendo stato collocato anteriormente all'entrata in vigore del D. L. 19/09/1986, n. 556 (pubblicato sulla G. U. n. 219 del 20/09/1986 e convertito nella L. 17/11/1986, n. 759) che ha introdotto la ritenuta erariale sugli interessi maturati sui buoni postali fruttiferi emessi a partire dal 21/09/1986.

Conseguentemente, per questo specifico Buono, gli interessi devono essere computati alla stregua delle condizioni rinvenienti nel titolo, per il periodo successivo al 20° anno dalla sottoscrizione del buono, e fino al 30° anno, e tenendo conto degli importi degli accessori già restituiti al ricorrente.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO